



N. 13  
REGISTRO DELIBERAZIONI

## COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

**OGGETTO : REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
POSSEDUTE DAL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO IN OTTEMPERANZA ALL'ART.  
20 DEL D.LGS 175/2016 – APPROVAZIONE.**

L'anno **DUEMILAdiciannove** questo giorno **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **09.45** nella Biblioteca comunale 1° piano del Palazzo Vigevani Gravaghi.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali.

**- SONO PRESENTI I SIGNORI:**

1	ROCCHETTA	IVANO
2	DOVANI	GIUSEPPE
3	FREPPOLI	GIUSEPPE
4	MAGNELLI	LEONARDO
5	BELFORTI	MAURIZIO
6	BERSANI	GIUSEPPE
7	SALOTTI	FABIO
8	SIROSI	ROMINA
9	CAROTTI	FILIPPO
10	MANGIA	ALESSANDRO

**- SONO ASSENTI I SIGNORI:**

1	TICCHI	FRANCO
2	BACCANTI	BERNARDO
3	BOSELLI	UMBERTO

- Assiste il Vice-Segretario Comunale **Dr. Ampollini Massimo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.  
Illustra l'argomento il Sindaco;

Illustra l'argomento il Sindaco;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** il d.lgs. n. 175/2016, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100;

**Considerato** che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

**Richiamata** la propria precedente delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute”;

**Visto** in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

**Dato atto** che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).

**Atteso** che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](#);
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio ed ufficio comunale competente (SERVIZIO FINANZIARIO) , in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente, a farne parte integrante e sostanziale, redatta sulla base delle linee guida approvate dal Ministero del Tesoro e Corte dei Conti;

Preso atto che questo Comune possiede una partecipazione diretta nella società Lepida spa, quota dello 0,0015%, e che dalla ricognizione di cui sopra emerge la possibilità di mantenere tale partecipazione, in quanto possiede i requisiti di legge per il mantenimento, e trattasi di società indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente

**Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, pervenuto al protocollo generale al n. 2927 del 13 05 2019;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**CON votazione** espressa nei modi di legge dai consiglieri presenti con il seguente esito: Voti favorevoli unanimi;

## **D E L I B E R A**

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Castell'Arquato alla data del 31 dicembre 2017, come risultanti dal documento "A", in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016", allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di mantenere la partecipazione nella società Lepida spa, in quanto possiede i requisiti di legge per il mantenimento, e trattasi di società indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti e al Ministero del Tesoro, tramite il portale dedicato;
- 5) Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON separata votazione** espressa nei modi di legge dai consiglieri presenti con il seguente esito: Voti favorevoli unanimi;

## **DICHIARA**

il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
POSSEDUTE DAL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO IN OTTEMPERANZA ALL'ART.  
20 DEL D.LGS 175/2016 – APPROVAZIONE.**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE AI SENSI  
DELL'ART. 49 DEL D. LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

.

IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
Dr Massimo Ampollini -

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO  
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Consiglio Comunale  
n. 13 del 18.05.2019**

IL SINDACO  
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE  
Dr Ampollini Massimo

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, visibile sul sito [www.comune.castellarquato.pc.it](http://www.comune.castellarquato.pc.it) – Sezione "Albo Pretorio ...**21 5 2019**

Addi .....

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
- Marzia Antonioni -

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 - D.Lgs. 267/2000)

- Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)  
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Addi, .....

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
- Marzia Antonioni -

---